



# COMUNE di PUTIFIGARI

## Provincia di Sassari

### Deliberazione della Giunta Comunale

**Numero 59 del 05-09-2014**

**Oggetto: Utilizzo dipendente di altro comune ex comma 557 art. 1 L. 311 /2004**

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16:30, , nella Casa comunale, convocata nei modi di legge, presieduta dal Sindaco, Dr. Giancarlo Carta, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei Signori:

<b>Carta Giancarlo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Podda Piero</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Ninniri Margherita</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Bacciu Marta.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Atteso che dal 1.09.2014 al 30.11.2014 il Responsabile dell'Area tecnica usufruirà di un periodo di congedo straordinario retribuito ex art. 4, co. 2, della L. n. 53/2000 e art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001;

Rilevato che in tale arco temporale l'Ufficio tecnico comunale rimarrà privo di personale con qualifica di istruttore tecnico;

Evidenziato che tale carenza risulta assolutamente inconciliabile con i numerosi adempimenti del settore tecnico ed in particolare con quelli relativi alla pratiche di edilizia privata e di gestione delle opere pubbliche;

Considerato inoltre, che dato l'esiguo numero di personale presente in dotazione organica, non è applicabile l'istituto della mobilità interna all'Ente, anche in considerazione della mancanza di personale con competenze tecniche;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere UPPA - ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la *ratio* della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Atteso che con il citato parere viene altresì precisato che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:

-la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non

DELIBERA DI GIUNTA n.59 del 05-09-2014 COMUNE DI PUTIFIGARI

integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

Considerato che le citate pronunce giurisprudenziali rappresentano l'orientamento prevalente;

Atteso che nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale prevalente trova applicazione l'art. 11, co. 4-bis, del D.L. 90/2014 come convertito in L. 114/2014 ai sensi del quale "All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' inserito il seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

Accertato che questo Comune, in riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, presenta spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Ritenuto quindi, di poter rientrare nella deroga di cui al nuovo art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11, co. 4-bis del D.L. 90/2014;

Atteso che, per quanto precedentemente esposto, l'amministrazione comunale intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, considerata da costante interpretazione *lex specialis*, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso un altro comune;

Dato atto che, a seguito di apposita indagine, è stato individuato nella persona dell'Ing. Giovanni Tolu - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, dipendente del Comune di Mores, il quale opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, con decorrenza dal 15.09.2014;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.11.2014, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Vista l'istanza di questo ente in data 23.01.2014, recante: "Utilizzo personale dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2004, n° 311 - Richiesta nulla osta", con la quale veniva richiesto al Sindaco nonché responsabile del settore tecnico del Comune di Mores, l'autorizzazione affinché l'Ing. Giovanni Tolu, venisse autorizzato a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, a decorrere dalla data presunta del 15/09/2014;

Rilevato che:

- a) l'incidenza delle spese del personale è inferiore al 50% delle spese correnti;
- b) che questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato con Delibera di C.C.;

**DELIBERA DI GIUNTA n.59 del 05-09-2014 COMUNE DI PUTIFIGARI**

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese

#### DELIBERA

1. Di impartire, al competente responsabile di Servizio, le opportune direttive, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per avvalersi delle prestazioni professionali del lavoratore Ing. Giovanni Tolu- Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, dipendente del Comune di Mores, ex art. 1, co. 557, L. 311/2004;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante l'utilizzazione di attività lavorativa dipendente a tempo pieno di altro comune contratto individuale di lavoro;
3. Di dare atto che la prestazione lavorativa, limitata a 12 ore settimanali, dovrà essere espletata, nel rispetto di quanto precisato nell' allegata convenzione, con le modalità da concordare con il lavoratore interessato, nonché con il Comune di Mores, per il periodo: 15/09/2014 - 30/11/2014;
4. Di dare atto che, alla spesa presunta di € 2.960,42, derivante dall'incarico, si farà fronte con i fondi del Bilancio 2014, come appresso indicati:  
-€ 2.544,96 intervento 1.01.06.01;  
- € 376,01, per CPDEL, intervento 1.01.06.01 (ex cap. 1082);  
- € 39,45, per IRAP, intervento 1.01.06.07 (ex cap. 1098);

Con separata votazione favorevole espressa all'unanimità

#### DELIBERA ALTRESÌ

5. Di dichiarare, con separata votazione , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -



Letto ed approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to Dott. Giancarlo Carta

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Bacciu Marta

---

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio al n. 807  
in data 10-09-2014 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.).

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Bacciu Marta

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).

Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Bacciu Marta

---

La presente copia è conforme all'originale  
Putifigari, 10-09-2014

Il Segretario comunale  
Dr.ssa Bacciu Marta

---